

## REGOLAMENTO (CE) N. 568/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1159/2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 39, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

## Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 è sostituito dal testo seguente:

considerando quanto segue:

## «Articolo 9

(1) L'esperienza acquisita nel corso della campagna di commercializzazione 2003/2004, che ha costituito il primo periodo di consegna in cui era applicabile il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha dimostrato la necessità di migliorare le modalità di gestione previste da detto regolamento, segnatamente per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India.

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di ciascun paese esportatore interessato, in conformità degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

(2) Al fine di garantire la prevedibilità necessaria per il corretto funzionamento delle operazioni commerciali, è opportuno che, prima dell'inizio del periodo di consegna considerato, la Commissione stabilisca in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per un periodo di consegna:

(3) Durante il periodo di consegna, quando si dispone di maggiori informazioni sulle consegne effettuate negli anni precedenti, è opportuno fissare tali quantitativi con riserva di eventuali modifiche in funzione dei dati definitivi. Inoltre, fatte salve le indagini da realizzare, è necessario stabilire un metodo per il trattamento, ai fini della determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna, dei quantitativi nominali dei titoli di importazione per i quali non si è potuta constatare l'effettiva importazione nella Comunità.

a) sono stabiliti in via provvisoria anteriormente al 1º maggio precedente il periodo in questione;

b) sono adottati anteriormente al 1º febbraio del periodo in questione;

c) sono eventualmente modificati nel corso del periodo in questione, se necessario in funzione di nuove informazioni e segnatamente per risolvere casi particolari debitamente giustificati.

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

Gli obblighi di consegna considerati per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 4 corrispondono ai quantitativi determinati in virtù del primo comma, modificati, ove del caso, in conformità delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP e dell'accordo India.